



L'anno 2017, addì del mese di Rep.

CONCESSIONE -CONTRATTO

PER L'UTILIZZO DI LOCALI – IN PADOVA – PASSAGGIO GAUDENZIO, 1

TRA

La REGIONE del VENETO, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, qui rappresentata dall', nato a il, nella sua qualità di Direttore Regionale della Direzione/U.O., legittimato alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. L.R. n. ed in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. del di seguito anche denominata "Regione" o "Concedente";

E

L'AZIENDA ZERO, con sede in Padova, Passaggio Luigi Gaudenzio, 1, - codice fiscale e partita IVA 05018720283, in persona del Commissario, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda di seguito indicata anche come "Azienda" o "Concessionaria"

Premesso che:

- con Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 è stata istituita l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero";

- l'art. 13 della L.R. 19/2016 ha disposto che l'utilizzo a qualsiasi titolo, da parte dell'Azienda Zero, di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del servizio sanitario regionale, per lo svolgimento delle funzioni attribuite,



avviene a titolo gratuito.

- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. in data

..... è stata disposta a favore della Azienda Zero CF

..... la concessione in uso a titolo gratuito, dell'edificio di

proprietà regionale sito in Padova, in Passaggio Gaudenzio, 1, e

precisamente i locali di proprietà al piano interrato ad uso magazzino, terra,

primo, primo rialzato, secondo, secondo rialzato, terzo, terzo rialzato ad uso

uffici, oltre al lastrico solare posto al quarto piano;

- con provvedimento n. in data l'Azienda zero ha disposto di

assumere in uso dalla Regione del Veneto, ed in regime di concessione

amministrativa gratuita, dell'edificio sopra descritto di proprietà della stessa

Regione,.

ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della concessione

1. La Regione del Veneto, come sopra rappresentata ed in seguito

denominata "Regione" o "Concedente", concede in uso alla Azienda Zero,

come sopra rappresentata ed in seguito denominata "Azienda" o

"Concessionaria", che accetta, la porzione dell'immobile di proprietà regionale

costituita da sito in Padova, Passaggio

Gaudenzio, 1 (in seguito denominato per brevità "immobile"), costituita

da complessivi n. vani ad uso uffici, accessori, corridoi, disimpegni,

servizi igienici, per una superficie netta complessiva di mq, pari ad una

superficie lorda complessiva di mq, come di seguito precisato:

a) N. magazzini dislocati al piano interrato

.....



b) N. uffici dislocati al piano primo e primo rialzato oltre a n. ripostigli n. servizi igienici	
c) N. uffici dislocati al piano secondo e secondo rialzato oltre a n. ripostigli n. servizi igienici	
d) N. uffici dislocati al piano terzo e terzo rialzato oltre a n. ripostigli n. servizi igienici	
e) N° terrazza – lastrico solare posto al piano quarto	
2. Le parti danno atto che oltre ai locali ad uso esclusivo l'Azienda ha diritto agli spazi ad uso condominiale come definiti dal regolamento di condominio di cui al contratto rep. in data, nonché	
3. Le parti danno atto che all'interno della proprietà regionale risultano utilizzati dall'Azienda Veneta per i pagamenti in Agricoltura (A.V.E.P.A.) i locali posti al piano terzo e terzo rialzato, come richiamati nel contratto di comodato rep. 1529 del 07.11.2011, registrato all'agenzia delle entrate di Venezia 1 al n. 5536 in data 20.10.2011, della durata di 9 anni;	
4. L'Azienda Zero prende atto che alcuni locali del piano primo sono concessi in comodato con atto rep. 1511 in data 24.11.2009 alla Fondazione per l'incremento dei Trapianti d'Organo e Tessuti Onlus – FITOT – CF 92088920282 ora denominata Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e Tessuti – FONDAZIONE S.S.P., e al Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi, Tessuti, Cellule e Medicina Rigenerativa – CORIT – CF 02714420284.	
5. Con il presente atto l'azienda subentra alla Regione nella gestione dei rapporti suindicati;	
	3



b2499870



6. La consistenza immobiliare del bene concesso in uso è accettata con gli annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, diritti, azioni o ragioni, usi e servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e viene ritenuta idonea all'uso pattuito.

Art. 2 – Identificazione catastale della porzione di immobile oggetto della concessione.

1. Agli effetti catastali la porzione dell'immobile concessa in uso, e di cui al precedente articolo 1, ben nota alle parti nella sua entità e condizione, fa parte dell'unità immobiliare urbana censita al Catasto Fabbricati del comune di Padova, come segue:

- U.I.U. foglio 66, mapp. 140, sub. 99, categoria A/10, classe 1, consistenza 140,5 vani, sup. catastale 3870 mq Rc. € 60.952,24 – Passaggio Gaudenzio, 1 piano S1-T-1-2-3-4 (cfr planimetria allegato A);
- U.I.U. foglio 66, mapp. 140, sub. 100, categoria C/2, classe 2, consistenza 40 mq, sup. catastale 40 mq Rc. € 95,03 Passaggio Gaudenzio, 1 – piano S1 - (cfr planimetria allegato B);

2. L'estensione dell'immobile viene evidenziata in modo complessivo nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "C", a formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Destinazione dell'immobile e divieto di sub concessione

1. L'"Azienda" si impegna a destinare quanto concesso esclusivamente quale sede ed esercizio dei propri uffici, per le funzioni attribuite con la L.R. 19/2016, con esclusione di qualsivoglia altra destinazione, commerciale o abitativa, anche temporanea, e con il divieto di mutarne, anche solo in parte o solo temporaneamente la destinazione, e di sub concedere l'immobile, anche



solo in parte o solo temporaneamente, per qualsiasi motivo. Il silenzio o la tolleranza della "Regione", in caso di eventuale cambio di destinazione d'uso pattuito o di sub concessione, sono da intendersi comunque privi di qualsiasi effetto nei confronti della "Azienda".

2. L'"Azienda" si impegna, altresì, a non utilizzare quanto concesso per lo svolgimento di attività comunque incompatibili con la natura, le caratteristiche e la destinazione dei locali concessi in uso o che siano in violazione a leggi e regolamenti vigenti, o che arrechino danno o pregiudizio alla proprietà o a terzi, nonché a rispettare il divieto di depositare materiali altamente infiammabili.

3. L'"Azienda", inoltre, nell'uso dell'immobile dovrà osservare ogni prescrizione di legge e/o dei regolamenti delle competenti Autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione o altre conseguenze derivanti dall'inadempienza di tale suo obbligo.

Art. 4 – Durata della concessione – Recesso anticipato – Revoca della concessione

1. La durata della presente concessione viene espressamente stabilita in anni nove con decorrenza dal 01.07.2017. Al termine della concessione, previsto per il giorno 30.06.2026, il presente contratto si intenderà scaduto e risolto di diritto, senza necessità di comunicare disdetta alcuna.

2. E' consentito il recesso anticipato della "Azienda", anche parziale, da comunicarsi da parte della medesima con un preavviso di sei mesi dalla data in cui il recesso deve avvenire, a mezzo P.E.C. all'indirizzo dichiarato ai sensi dell'art. 20 della presente concessione - elezioni di domicilio.



3. La presente concessione si intenderà risolta di diritto per grave inadempimento contrattuale, con efficacia dal trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione della relativa contestazione e dichiarazione di revoca, qualora all'immobile venisse data destinazione diversa da quella suindicata all'articolo 3, o nel caso in cui le parti si rendessero inadempienti anche ad una sola delle condizioni poste nel presente atto, o per grave abuso in relazione al bene concesso.

4. La "Regione" potrà recedere anticipatamente dal presente contratto, per giustificati motivi da comunicarsi da parte della medesima con un preavviso di sei mesi dalla data in cui il recesso deve avvenire, con le stesse modalità di cui al comma 4 e chiedere, quindi, la restituzione anticipata degli spazi concessi.

5. In caso di revoca della presente concessione amministrativa, non sarà dovuto all' "Azienda" alcun indennizzo.

6. Con la sottoscrizione del presente atto l'Azienda dichiara espressamente fin d'ora di rinunciare a ogni eventuale indennizzo spettante ai sensi dell'art. 21 – quinquies legge 11.02.2005 n. 15, in materia di revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, e di rinunciare altresì a chiedere ed ottenere qualsiasi altra forma di indennizzo o rimborso spese dalla "Regione".

Art. 5 – Canoni di concessione

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 25.10.2016, n. 19 non è dovuto alcun canone per l'utilizzo dei locali. Sono a carico della Azienda le spese di gestione dell'immobile, tutte le spese condominiali e oneri fiscali anche per la quota afferente la proprietà e conseguenti utilizzo dell'immobile

Art. 6 – Oneri accessori



1. Sono interamente a carico della "Azienda" tutte le spese per la gestione dell'immobile alla stessa concesso in uso, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative alla fornitura ed ai consumi dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del riscaldamento, del condizionamento, del raffrescamento, dello spurgo delle fognature, dello smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani, della vigilanza, del portierato e quant'altro, nonché tutte le altre spese tributarie, assicurative e condominiali anche se di spettanza alla proprietà e conseguenti all'utilizzo dell'immobile.

2. L'Azienda provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze afferenti l'immobile, ed è sin d'ora autorizzata dalla Regione a subentrare, per quanto possibile, nei contratti di fornitura di servizi in essere per la gestione dell'immobile. A tale riguardo l'azienda assumerà le responsabilità proprie della parte contraente, anche nei confronti di ANAC, incaricando un proprio responsabile del procedimento, a tutti gli effetti di legge.

Art. 7 – Stato conservativo dell'immobile

1. Con la stipula del presente contratto viene consegnata alla "Azienda", che accetta, la porzione dell'immobile di cui ai precedenti articoli 1 e 2 agibile, in condizioni di manutenzione note alle parti, che la "Azienda" dichiara buone, e che nelle medesime condizioni dovrà essere riconsegnato alla "Regione" al termine della concessione, salvo il normale degrado per vetustà e comunque con pulizie e tinteggiature eseguite di recente.

2. L'"Azienda" riconosce, altresì, che quanto concesso è idoneo all'uso, di cui all'articolo 3 del presente contratto.

3. L'"Azienda" prende atto e riconosce che l'immobile concesso in uso può essere accessibile dall'ingresso principale di Passaggio Gaudenzio n.



4. L'“Azienda” non potrà sovra caricare i solai se non nei limiti consentiti dalla destinazione ad uffici e non potrà ingombrare indebitamente gli spazi comuni e le vie d'esodo (corridoi, vani scala, atri piazzali di sosta, ecc.)

Art. 8 – Interventi di manutenzione

1. Il presente contratto di concessione riguarda solo l'uso della porzione di immobile di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e pertanto, l'“Azienda” non potrà eseguirvi alcun lavoro o intervento senza la preventiva autorizzazione scritta degli uffici della Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio della “Regione”, fatta eccezione di quelli inerenti alle sole riparazioni e manutenzioni qualificabili come ordinarie ai sensi di legge.

2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, e così pure per qualsiasi innovazione, miglioria e addizione, dovrà in ogni caso chiedere espressamente per iscritto e acquisire dalla “Regione” l'autorizzazione formale a procedervi a sua cura e spese, e ciò senza che l'autorizzazione regionale possa far nascere diritto ad indennizzo o rimborsi di sorta nel corso o alla scadenza del presente rapporto di concessione.

3. In ogni caso per l'esecuzione di lavori e per ogni intervento la “Azienda” dovrà garantirne la regolare esecuzione in conformità alla normativa vigente, munendosi preventivamente di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

4. Le spese per i suddetti interventi – comprese quelle tecniche e catastali - rimangono per patto espresso a totale carico della “Azienda”, senza alcun diritto della medesima ad indennizzi o rimborsi spesa, nemmeno al termine della concessione.



5. Dalla data della presa in consegna, tutte le spese che si rendessero eventualmente necessarie per adibire l'immobile concesso all'uso convenuto, nonché per assicurare la funzionalità del medesimo e garantire il rispetto delle normative vigenti e delle presenti pattuizioni contrattuali, saranno a carico alla "Azienda". Dette spese, anche di carattere straordinario, non comporteranno per l'"Azienda" alcun diritto ad indennizzi o rimborsi, né altre pretese di sorta, nemmeno al termine della concessione.

6. Nel rispetto del presente articolo la "Regione" autorizza la "Azienda" ad effettuare, a propria esclusiva cura e spese, a regola d'arte ed in osservanza alla normativa in materia di sicurezza, gli interventi di collegamento della propria rete informatica ai punti di cablaggio esistenti, sfruttando gli eventuali apparati esistenti già installati dalla "Regione" con onere per la "Azienda" di fornire, al termine dell'intervento, copia di tutte le certificazioni di conformità complete degli allegati obbligatori, quali ad esempio lo schema di impianto realizzato ecc., nonché relativi al corretto collegamento.

7. Gli interventi di manutenzione saranno capitalizzabili nel caso di ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e a tale scopo al momento della liquidazione della spesa dovranno essere comunicati dalla "Azienda" alla "Regione" gli importi dei lavori eseguiti accompagnati dalla documentazione tecnica e contabile.

Art. 9 – Oneri di manutenzione

1. Tutti gli interventi ordinari di manutenzione, quelli di piccola riparazione, nonché tutte le sostituzioni ordinarie dell'immobile concesso in uso, sono a totale carico della "Azienda", ivi comprese quelle richieste o imposte dalla legge per garantire la sicurezza e la corretta conservazione del bene. Qualora



l' "Azienda" non vi provvedesse tempestivamente, o comunque entro il termine formalmente indicato dalla concedente o da altra autorità amministrativa, la "Regione" potrà eseguire d'ufficio i lavori necessari e avrà, in tal caso, diritto al rimborso da parte della "Azienda" della spesa sostenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta con relativa quantificazione.

2. L "Azienda" è tenuta a compiere pertanto tutti gli interventi necessari a mantenere il bene concesso in perfetto stato di conservazione, ivi compresi gli interventi ispettivi, di controllo e manutenzione annuale degli impianti tecnologici di propria competenza, alle scadenze previste ai sensi di legge.

3. Allo scopo la stessa "Azienda" dovrà di volta in volta presentare alla "Regione", per la formale approvazione in sola linea tecnica, i progetti necessari per eseguire gli interventi di sistemazione ed adeguamento di cui al comma precedente, nonché produrre al termine dei lavori, le certificazioni di conformità degli impianti ed autorizzazioni rilasciate dagli organi ed enti competenti (comune, Azienda Sanitaria, VV.F., ecc.).

4. L'assunzione di tali oneri non comporterà per l' "Azienda" alcun diritto ad ottenere rimborsi o indennizzi, nemmeno al termine del rapporto concessorio, rinunciandovi fin d'ora espressamente.

5. La manutenzione straordinaria della porzione di immobile concessa in uso è posta a carico della "Azienda".

6. L' "Azienda" è responsabile sia verso la concedente, sia verso terzi, di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile concesso e dei loro impianti e, in particolare per ostruzione di apparecchi sanitari dei bagni, scarichi per spandimento di acqua, fughe di gas, ecc.

Art. 10 – Addizioni e migliorie



1. Tutte le addizioni e le migliorie che la "Azienda" eventualmente dovesse eseguire rimarranno al termine della concessione, per patto espresso e di diritto, a beneficio della "Regione" proprietaria, che non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna indennità o rimborso spese, ed ai quali la "Azienda" vi rinuncia espressamente fin d'ora. Le stesse dovranno essere eseguite in conformità alle norme vigenti e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte degli enti e delle autorità competenti.

2. . Le migliorie e le addizioni realizzate dalla "Azienda" in violazione delle suddette normative o delle autorizzazioni rilasciate, comporteranno l'obbligo per la medesima del ripristino dell'immobile secondo l'originario stato di utilizzo, fatto salvo il risarcimento dei danni.

3. L'"Azienda" potrà essere autorizzata dalla "Regione", al termine della concessione , a rimuovere le addizioni autorizzate qualora ciò possa avvenire senza arrecare alcun danno o compromettere l'integrità l'immobile.

Art. 11 – Obblighi di custodia e copertura assicurativa

1. L'"Azienda" prende atto che con la sottoscrizione del presente contratto essa assume la qualità di consegnataria della porzione di immobile oggetto della presente concessione amministrativa, ai sensi delle leggi vigenti, con tutti gli obblighi che ne discendono.

2. L'"Azienda", con la sottoscrizione del presente contratto, è costituita custode di quanto concesso in uso ed assume ogni responsabilità inerente al suo corretto utilizzo, impegnandosi altresì a mantenere completamente sollevata ed indenne la "Regione" da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni diretti e indiretti a persone e cose in forza del suo utilizzo e di ogni abuso o trascuratezza nell'utilizzazione della stessa porzione



immobiliare, con particolare riferimento alla messa in atto di tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza del loro utilizzo da parte dei propri collaboratori, dipendenti, del pubblico e degli immobili attigui.

3. L'“Azienda” si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri dipendenti e da tutte le persone che essa ammetterà temporaneamente nell'immobile. Si obbliga, inoltre, a tenere completamente sollevata ed indenne la “Regione” da eventuali danni, anche a terzi, derivanti dall'uso di apparecchiature o di impianti elettrici di propria competenza.

4. A tale scopo, l'“Azienda” dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi.

5. Allo scopo di evitare i rischi di cui al presente articolo, inoltre, l'“Azienda” si impegna a mantenere quanto concesso in uso in perfetto stato di conservazione, curandone diligentemente e costantemente la manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. L'“Azienda” esonera la “Regione” da ogni responsabilità per sospensioni e/o irregolarità dei servizi di riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica ed ascensore, dovute a cause imprevedute e/o manutenzione degli impianti.

Art. 12 – Restituzione dell'immobile – Patto di riservato dominio

1. Alla scadenza della presente concessione, o in caso di revoca della concedente o recesso anticipato della “Azienda”, quest'ultima assume l'obbligo di riconsegnare la porzione di immobile concessa in uso alla “Regione” libera e sgombera da persone, cose e suppellettili, anche interposte, in normali condizioni di funzionalità e nello stato originario, fatte salve le migliorie ed addizioni autorizzate, che verranno trattenute ed



acquisite dalla "Regione" senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso, o rimosse a cure e spese della "Azienda" su richiesta della "Regione".

2. La "Azienda" riconosce e dichiara di non aver diritto, e comunque di rinunciare espressamente, al momento del rilascio dell'immobile, alla liquidazione di qualsiasi indennità, sia che il rilascio avvenga per naturale scadenza della durata contrattuale, sia che lo stesso derivi da revoca della "Azienda" o da anticipata risoluzione della "Regione".

3. Le parti si riservano la facoltà, anche prima della scadenza del presente contratto, di negoziare il trasferimento del bene dal patrimonio della "Regione" a quello dell'"Azienda" nel rispetto dei principi contabili in materia, ferma restando l'inalienabilità a terzi del bene e stabilendo sin d'ora che nel caso di cessazione, scioglimento dell'"Azienda" per qualsiasi causa ovvero nel caso di mutamento di destinazione d'uso, l'immobile dovrà essere restituito in proprietà alla "Regione" ai sensi dell'art. 1523 c.c.

Art. 13 – Cauzione

1. Tenuto conto della natura pubblica della "Azienda", le parti espressamente escludono la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del corretto e puntuale rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Art. 14 - Oneri assicurativi

1. La "Azienda" si impegna a stipulare, con primaria compagnia di assicurazioni, una polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio, scoppio ed esplosione, sviluppo di fumi, gas o vapori, spargimento di acqua e responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e di trasmetterne copia alla "Regione". Manleva sin d'ora la "Regione" di qualsiasi



responsabilità e conseguente danno comunque derivante direttamente o indirettamente dal bene ovvero causato dal suo utilizzo.

Art. 15 – Ispezioni

1. La “Regione” si riserva la facoltà di ispezionare o far ispezionare da propri incaricati, la porzione di immobile concessa in uso, in qualsiasi momento previo congruo preavviso e comunque durante l’orario di apertura degli uffici, per verifiche in ordine al corretto e buon uso della stessa, secondo le norme del presente atto, nonché per verificare lo stato di manutenzione degli impianti tecnologici.

Art. 16 – Insegne pubblicitarie

1. E’ consentita l’apposizione di scritte o cartelli con la sola indicazione del tipo di attività svolta nei locali, sempre comunque previa autorizzazione espressa della concedente, del condominio e del comune di Padova. In ogni caso le indicazioni devono essere intonate al decoro dei locali e dell’immobile nel suo complesso, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 17 – Osservanza di leggi e regolamenti

1. La “Azienda” si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l’esercizio dell’attività per la quale le è stato concesso l’uso dell’immobile, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi, e quant’altro, ivi comprese le norme dettate dalla “Regione” a tutela della propria attività e disciplinanti l’accesso agli uffici regionali.

2. La “Azienda”, in particolare relativamente alla porzione di immobile oggetto della presente concessione in uso, si impegna a coordinare il proprio piano di



sicurezza con quello vigente presso la "Regione" relativo all'intero edificio,
entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente contratto.

**Art. 18 – Natura patrimoniale indisponibile dell'immobile oggetto di
concessione**

1. La "Azienda" prende atto che l'immobile oggetto della presente
concessione appartiene al patrimonio indisponibile della "Regione" e,
conseguentemente, prende altresì atto e riconosce che l'uso della porzione di
immobile oggetto del presente contratto è regolata dagli articoli 826 e
seguenti del codice civile, per quanto attiene ai beni appartenenti al
patrimonio indisponibile di proprietà delle pubbliche amministrazioni.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente contratto, non è consentita la
cessione, in tutto o in parte, dello stesso a terzi in qualsiasi forma o mezzo.

Art. 20 – Elezioni di domicilio

1. Ad ogni buon fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari ed esecutivi,
la "Azienda" dichiara di eleggere domicilio in Padova Passaggio Luigi
Gaudenzio, 1.

2. La "Regione" dichiara di eleggere domicilio presso la sede della Giunta
regionale in Venezia, Dorsoduro 3901.

3. Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal presente contratto
dovranno essere fatte per iscritto.

4. Le comunicazioni inviate si riterranno validamente effettuate solo nel
momento in cui saranno ricevute dal destinatario.

5. Ogni eventuale variazione del domicilio, come sopra indicato, dovrà
essere tempestivamente comunicata da ciascuna parte all'altra.



Art. 21 – Clausola risolutiva espressa

1. L'intero contenuto delle clausole incluse negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, sono da considerarsi essenziali a tutti gli effetti di legge e, pertanto qualora la "Azienda" non rispettasse anche una sola delle obbligazioni ivi previste, la presente concessione si intenderà revocata di diritto per grave inadempimento contrattuale, con le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Art. 22 – Spese di contratto

1. Tutte le spese e tasse inerenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione, fanno carico alla "Azienda".

Art. 23 – Privacy

La "Regione", ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, informa la "Azienda" che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto per l'assolvimento dei compiti e per lo svolgimento delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia.

Art. 24 – Attestato di Prestazione energetica

1. La "Regione" ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 dichiara di aver prodotto e consegnato alla "Azienda" l'attestato di prestazione (APE) identificato dal Codice Identificativo n. Valido fino al: di cui al Catasto Energetico della Regione del Veneto.

2. La "Regione" da atto che l'attestato di prestazione energetica è esposto nell'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, D.Lgs. 192/2005.

Art. 25 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente atto viene registrato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, mentre per l'imposta di bollo le parti invocano l'esenzione come previsto dall'art. 16 tabella allegato B), del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data Venezia

La proprietà concedente

La concessionaria

Regione del Veneto

Azienda Zero

A norma degli art. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Azienda Zero, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dichiara di approvarli, e rinuncia fin d'ora ogni eccezione.

La concessionaria

Azienda Zero

